

NOTA ASSESSORILE N.287/SP DEL 05/02/2002

**Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Regione Campania
Loro Sedi**

**Ai Responsabili degli
Uffici Carburanti dei
Comuni della Regione Campania
Loro Sedi**

Oggetto: Aggiunta Gasolio su impianti distribuzione Carburanti.

Pervengono allo scrivente Assessorato numerosi quesiti riguardanti l'esitazione del prodotto gasolio su impianti di distribuzione carburanti che ne sono sprovvisti.

Questo Assessorato, con le DGR n.4677 del 23/07/99, 8835 del 30/12/99 e con la nota del Settore competente n.4151 del 14/05/01 già ebbe modo di affrontare il problema indicando le modalità per poter completare i suddetti impianti precisando altresì che il provvedimento comunale fosse ovviamente subordinato al rispetto delle normative in materia di sicurezza, di viabilità nonché di quanto riportato agli artt. 19 e 22 della L.R. 27/94.

Successivamente, come è noto, la G.U. n.279 del 30/11/01 ha pubblicato il Decreto del Ministro delle Attività Produttive contenente il Piano Nazionale con le Linee Guida per l'ammodernamento del Sistema distributivo dei carburanti che, fra l'altro, definisce alcune nuove fattispecie di incompatibilità riferite ai centri abitati e fuori dagli stessi.

Alla luce di quanto sopra, è quindi opportuno che codeste Amministrazioni, laddove ne ravvisino la necessità per fornire un migliore servizio all'utenza e nella prospettiva di razionalizzazione prevista dal succitato DM, nell'autorizzare l'aggiunta del gasolio diano corso esclusivamente alle istanze afferenti tipologie d'impianto che consentano la commercializzazione di tale ulteriore carburante senza incorrere in nessuna delle vecchie (casi di non adeguamento) e nuove fattispecie di incompatibilità avendone le dimensioni e le caratteristiche in termini di superficie e di requisiti .

A tal proposito, occorre precisare che la tipologia "chiosco", ancora presente in modo rilevante sul territorio campano, per quanto riportato nei recenti provvedimenti nazionali, deve essere necessariamente esclusa dalle ipotesi degli impianti suddetti .

Ciò nonostante, sempre e solo per consentire un efficiente servizio di rifornimento ,laddove le caratteristiche dell'impianto e della strada lo consentano, codeste Amministrazioni potranno, verificando caso per caso, autorizzare l'aggiunta del gasolio per quegli impianti definiti impropriamente chioschi ovvero per quelli che, con delle piccole modifiche, possono cambiare la loro denominazione di tipo.

Infine, per quanto attiene gli impianti che sono stati adeguati ai sensi del D.Lgs. 32/98 e seguenti, a tutt'oggi sprovvisti del gasolio, è evidente che l'adeguamento ha riguardato la configurazione ed i prodotti esitati dall'impianto antecedentemente ai lavori effettuati .

Tuttavia, anche per questi ultimi le SS.LL. potranno, laddove sia verificato tutto quanto sopra menzionato, assentire le richieste inoltrate avendo cura di accertare i requisiti e le caratteristiche dell'impianto anche con una perizia giurata resa da un tecnico competente.

Si ringrazia per l'attenzione e per la diffusione che le SS.LL. vorranno dare al presente documento.

Gianfranco Alois